



ministero delle politiche agricole  
alimentari, forestali e del turismo



**PIATTAFORMA DI GARANZIA A SUPPORTO DELLE ORGANIZZAZIONI DI  
PRODUTTORI DI OLIO D'OLIVA E DELLE RELATIVE ASSOCIAZIONI  
AVVISO PER LA SELEZIONE DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI**

CIG: 759530217E – CUP: J58H17000010001

**RISPOSTA ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO PERVENUTE A CDP ED ERRATA  
CORRIGE**

- 1. Vista l'imminente scadenza della partecipazione al bando di gara (2/10/2018) e la particolarità innovativa dell'Avviso, siamo a richiedere una possibile proroga per la presentazione della Manifestazione di Interesse.**

Non si ravvisano i presupposti per la concessione di una proroga alla data di scadenza per la presentazione delle manifestazioni d'interesse, anche tenuto conto dell'interesse ad attivare rapidamente la misura a supporto delle OP/AOP

- 2. Relativamente l'art 7 dell'Avviso, "Modalità di partecipazione alla Manifestazione di Interesse", è previsto che la sottoscrizione degli allegati avvenga da parte del legale rappresentante; è possibile far sottoscrivere i documenti da un procuratore munito di apposito procura?**

Sì, a condizione che il procuratore allegghi apposita procura da cui si evinca il potere delegato in forza del quale sottoscrive la documentazione di gara

- 3. Con riferimento alla definizione di "Inadempimento del Beneficiario Finale" è possibile far riferimento alla definizione di Finanziamento in Default? Ovvero il Finanziamento che sia classificato come attività finanziaria deteriorata, secondo quanto disposto dalla Circolare della Banca d'Italia n. 272 (Matrice dei Conti) del 30.7.2008 e successivi aggiornamenti e, in particolare, dalle disposizioni ivi contenute nel capitolo B.2 (Qualità del Credito).**

L'impianto contrattuale (cfr. Modello di accordo di garanzia allegato alla procedura) prevede una definizione ampia di "Inadempimento del Beneficiario Finale", che individua come tale qualsiasi inadempimento o simile evento a seguito del quale l'Intermediario Garantito abbia esercitato il proprio diritto di risolvere il, o recedere dal, relativo Contratto di Finanziamento e/o di dichiarare il relativo Beneficiario Finale decaduto dal beneficio del termine e/o in ogni caso di richiedere il rimborso anticipato integrale del relativo Finanziamento Garantito. Pertanto, le singole fattispecie che costituiscono un inadempimento ai sensi del Contratto di Finanziamento garantito potranno essere autonomamente determinate nei rapporti

contrattuali tra l'Intermediario Garantito e le OP/AOP finanziate o garantite, fermo restando, in ogni caso, che ai fini dell'escussione della garanzia di CDP, l'Intermediario Garantito dovrà aver già esercitato, a seconda del caso, uno dei suddetti rimedi nei confronti del Beneficiario Finale.

- 4. Relativamente alla definizione di Perdita Intermediario Garantito è possibile far riferimento alla seguente definizione? indica, in relazione all'Inadempimento del Beneficiario Finale (Finanziamento in Default), la perdita stimata dall'Intermediario Garantito conformemente alle procedure di gestione interna e del proprio sistema di rating, includendo (ma senza limitazione) sia perdite in conto capitale che in conto interessi. L'importo di ciascuna Perdita sarà adeguato in funzione dell'aggiornamento della stima nel tempo. La determinazione finale della Perdita sarà effettuata una volta esaurite le procedure di recupero e terrà conto degli interessi standard e delle spese anche legali per il recupero, a prescindere dalla loro inclusione nelle stime della perdita effettuate precedentemente. Una perdita potrà essere sia una Perdita Provvisoria, sia una Perdita Definitiva.**

Tale distinzione non risulta possibile. Difatti, anche a tutela dell'Intermediario Garantito, CDP copre da subito l'escussione per l'intero ammontare garantito. Successivamente, laddove intervenissero dei recuperi, anche parziali, l'Intermediario Garantito dovrà retrocedere a CDP gli importi per la quota dell'80% di sua spettanza, al netto delle spese di recupero. Un meccanismo alternativo potrebbe infatti non trovare *ex post* copertura, in caso di raggiungimento del valore monetario del *cap* alle perdite.

- 5. Sarebbe possibile prevedere un meccanismo di escussione provvisoria seguita poi da una escussione definitiva in coerenza con la dinamica di gestione del credito non performing?**

Tale distinzione non risulta possibile, per le ragioni evidenziate in risposta al quesito n. 4.

- 6. Chiediamo che i documenti prevedano Lato gestione escussione e recupero la Previsione esplicita del ricorso a società esterne di recupero.**

Per quanto concerne la delega delle attività di recupero a società specializzate, senza pregiudizio di quanto previsto nell'articolo 4 del Modello di accordo di garanzia, nel silenzio del contratto tale fattispecie risulta ammissibile sulla base dei principi generali di legge, ferma restando la piena responsabilità dell'Intermediario Garantito per l'operato del terzo, purché tale delega sia prevista dalle *policy* interne dell'Intermediario Garantito e sia in linea con le stesse ai sensi dell'articolo 4.4. del Modello di accordo di garanzia. Inoltre, qualora l'Intermediario Garantito intenda delegare le attività di recupero, dovrà comunque tenerne informata CDP, confermando che i soggetti delegati sono qualificati per lo svolgimento dell'attività.

- 7. Considerato il processo di escussione tipico di una *tranchéd cover* che seguiamo per tutte le cartolarizzazioni effettuate (escussione della garanzia a *tranches*, la Banca procede alle attività di recupero secondo le proprie *polices*,**

**definizione di perdita definitiva con ultima escussione a saldo e chiusura per la banca delle attività di recupero) chiediamo di eliminare i due mandati.**

Si conferma che dopo la chiusura delle procedure di recupero, nulla sarà più dovuto dall'Intermediario Garantito a CDP. Resta inteso che ove l'Intermediario Garantito registrasse eventuali ulteriori incassi, gli stessi andranno retrocessi pro-quota a CDP, al netto delle spese di recupero sostenute, in conformità a quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 10 e 4.1. del Modello di accordo di garanzia allegato alla procedura.

**ERRATA CORRIGE - ALTRI CHIARIMENTI E PRECISAZIONI**

Si precisa che l'inciso di cui all'articolo 10, terzo paragrafo, dell'Avviso, recante "*salvo il caso di chiusura anticipata della procedura per esaurimento risorse*" è da intendersi come refuso e pertanto non apposto.

Roma, 26 settembre 2018